



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*  
*Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona*

---

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI ANCONA**

La Consulta Provinciale di Ancona, istituita con Decreto del Provveditore n. 385/ C27 del 9-12-1996, visto il D.P.R. n. 567 del 10/10/96 concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche e la Direttiva n.133 del 3.4.97, considerato il D.P.R. 29 novembre 2007, n.268, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 10 ottobre 1996, n. 567*, pubblicato nella Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2008, ha deliberato, come da o.d.g. nella seduta plenaria del giorno 16 gennaio 2009, il seguente regolamento provinciale che sostituisce il precedente:

### **CAPO I FINALITÀ GENERALI E FUNZIONI DELLA CONSULTA**

#### **Art.1**

La consulta ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra tutte gli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria Superiore della provincia e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base degli accordi di rete previsti dall'art. 7 del D.P.R. 275/99, nonché di accordi quadro da stipulare tra L'Ufficio Scolastico Provinciale e gli Enti locali, la Regione, le Associazioni di volontariato e le Organizzazioni del mondo del lavoro.

#### **Art.2**

La Consulta formula proposte ed esprime pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, agli Enti Locali competenti per territorio e agli Organi Collegiali in questioni attinenti le problematiche studentesche. Collabora con gli organi dell'Amministrazione Scolastica e con i Centri di Informazione e Consulenza previsti dai commi 17 e 18 dell'art. 326 del D.P.R. 297/94, alla realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza.

### **CAPO II SEDE DELLA CONSULTA**

#### **Art.3**

La sede della Consulta Provinciale è posta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona - Via XXV Aprile, 19 - dove sono messe a disposizione anche le attrezzature utili per la diffusione delle informazioni, per consentire agli studenti la realizzazione di iniziative e progetti.

### **CAPO III ELEZIONI DELLA CONSULTA**

#### **Art.4**

Il presente regolamento prevede la nomina, secondo il D.P.R. n. 567 del 10/10/96 e sue successive modifiche ed integrazioni, di un Presidente e di un Comitato di Presidenza, con funzioni di Giunta Esecutiva, formato da uno studente per ogni distretto.

#### **Art.5**

I membri della Consulta sono eletti in numero di due per ogni Istituto Secondario di 2<sup>a</sup> grado Statale e non Statale della provincia, avendo cura di tenere in considerazione eventuali sezioni staccate o scuole coordinate al fine di assicurare la massima rappresentatività delle esigenze e dei problemi sul territorio.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*  
*Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona*

---

**Art.6**

I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni. Se i rappresentanti degli studenti cessano dalla carica prima del biennio stabilito, per qualsiasi motivo (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola ecc.) ovvero abbiano perso i requisiti di eleggibilità anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino tra i primi non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.

**Art.7**

Nella riunione della Consulta dedicata alla elezione del Presidente, i candidati esporranno un loro programma delle attività, gli obiettivi che intendono perseguire. Il Presidente verrà eletto a maggioranza, il primo dei non eletti risulterà Vice Presidente.

**Art.8**

Nella circostanza nella quale i singoli eletti nella Consulta risultino assenti per due volte consecutive alle riunioni provinciali per non giustificati motivi, perdono i requisiti di eleggibilità e decadono dal loro incarico. La rispettiva scuola di appartenenza provvederà alla sostituzione secondo le modalità previste al precedente art. 6

**Art.9**

Le assenze devono essere comunicate via mail o fax al Presidente della Consulta o al Docente Referente dell'U.S.P. entro il giorno successivo alla data dell'assemblea, specificando il motivo dell'assenza. Le giustificazioni verranno valutate dal Presidente e dal Referente della consulta.

**Art.10**

Qualora si renda necessario sostituire il Presidente della Consulta prima del termine del mandato, per qualsiasi causa (sopervenuta indisponibilità, passaggio ad altra scuola) o perché abbia perso i requisiti di eleggibilità anche per avere conseguito il diploma si procederà ad elezioni suppletive con modalità concordate con l'U.S.P.

**Art.11**

Nel caso in cui, in relazione a sopraggiunti gravi motivi di incompatibilità, si intendesse sfiduciare il Presidente eletto, si procederà attraverso una mozione specifica presentata all'Assemblea degli studenti eletti nella Consulta Provinciale, che potrà, solo con la maggioranza assoluta degli eletti, far decadere il Presidente. Nella medesima riunione si procederà alla elezione del nuovo Presidente secondo le indicazioni degli articoli precedenti.

**CAPO IV**  
**ORGANI DELLA CONSULTA E LORO FUNZIONI**

**Art.12**

Per l'organizzazione dei lavori della Consulta Provinciale è prevista la costituzione di un gruppo di coordinamento, chiamato Giunta Esecutiva composto da un rappresentante (coordinatore) per ciascun distretto.

**Art.13**

Il coordinatore di ciascun distretto potrà appoggiarsi, per eventuali riunioni a livello decentrato, alla rispettiva scuola di appartenenza per il supporto logistico dell'attività di coordinamento del distretto; il verbale delle riunioni dovrà essere trasmesso al Presidente e al Docente Referente dell'U.S.P.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*  
*Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona*

---

**Art.14**

Gli organismi della Consulta possono stabilire apposite convenzioni con le singole scuole; nell'ambito delle convenzioni che gli studenti potranno stipulare verranno previste precise modalità. Per la fruizione di locali e attrezzature all'interno di ogni Istituto Scolastico le modalità verranno definite dal Consiglio d'Istituto. Per le iniziative non gestite direttamente dalla Scuola la suddetta Convenzione dovrà prevedere: durata e modalità d'uso dei locali, misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali. Inoltre potranno essere attivate collaborazioni con Enti Locali, Associazioni degli studenti e degli ex studenti, dei genitori, culturali e di volontariato.

**Art.15**

La Consulta individua altresì rappresentanti degli studenti che faranno parte dell'Organo di Garanzia Regionale previsto dall'art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

**CAPO V**  
**CONVOCAZIONI, LAVORI PREPARATORI E**  
**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA CONSULTA**

**Art.16**

La Consulta Provinciale si riunisce una volta al mese. In occasione delle riunioni si provvederà ad elaborare proposte e attività. E' possibile convocare una seconda Consulta nel mese, in via straordinaria, se esistono condizioni ed esigenze particolari riconosciute dall'U.S.P.

**Art.17**

La definizione della data della assemblea della Consulta Provinciale viene determinata almeno 10 giorni prima della convocazione stessa in accordo fra il Presidente e l'U.S.P. per il tramite del Docente Referente che provvederà ad inviare le relative note di convocazione alle scuole della Provincia. E' cura del Dirigente Scolastico far avere agli studenti eletti, tempestivamente, copia della convocazione, in modo che essi possano avvisare le famiglie ed organizzarsi con lo studio e gli altri impegni personali.

**Art.18**

L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente, sentiti i rappresentanti dei distretti e le eventuali proposte dell'U.S.P.

**Art.19**

La consulta costituisce al proprio interno commissioni di studio e di lavoro, che si riuniranno per auto-convocazione nella sede provinciale, o in quelle distrettuali o ancora nelle scuole, in orario extracurricolare per formulare proposte ed elaborare documenti e progetti da presentare nel dibattito assembleare.

**Art.20**

Le commissioni lavoreranno in relazione a tematiche indicate da Direttive Ministeriali, dirette ad approfondire di volta in volta specifiche tematiche culturali e socio-educative, quali :

- Legalità e cittadinanza
- Diritti e doveri degli studenti
- Scuola aperta ed attività extracurricolare
- Attività didattiche -integrative e corsi di recupero
- Bullismo-disagio



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*  
*Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona*

---

**Art.21**

I rappresentanti della Consulta partecipano alle assemblee di Istituto e alle riunioni del Comitato Studentesco in modo di diffondere nell'ambito della propria scuola le iniziative proposte dalla Consulta.

**CAPO VI**  
**RIMBORSI E SPESE DI FUNZIONAMENTO**

**Art.22**

Le spese sostenute dai rappresentanti della Consulta nell'ambito di specifici mandati assegnati dall'U.S.P. per impegni istituzionali, o dall'Assemblea stessa sentito il parere dell'U.S.P. e ogni altra spesa relativa al funzionamento della Consulta sono a carico dei fondi regolarmente assegnati alla Consulta stessa.